***Direzione Centrale Pensioni***

**Roma, 02/11/2026**

**Circolare n. 109**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali*
*Ai Responsabili delle Agenzie*
*Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti*
*Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale*

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione*
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza*
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci*
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo*
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse*
*Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati*
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO:

**Cessione fino a un quinto della pensione e traslazione sulla pensione della cessione del quinto dello stipendio. Quadro riepilogativo delle indicazioni e delle direttive applicabili all'INPS quale terzo debitore ceduto**

**SOMMARIO:**

*La presente circolare riepiloga le disposizioni applicabili ai finanziamenti concessi ai pensionati pubblici e privati ed estinguibili mediante cessione fino a un quinto della pensione, nonché alla traslazione sulla pensione delle cessioni del quinto dello stipendio stipulate durante l'attività lavorativa. Il documento richiama il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 27 dicembre 2006, n. 313, fornendo indicazioni uniformi per la gestione dei relativi piani.*

INDICE

*Premessa*
*1. Ruoli, competenze e responsabilità dei soggetti coinvolti*
*1.1 Obblighi e responsabilità delle banche e degli intermediari finanziari*
*1.2 Adempimenti e responsabilità del pensionato cedente*
*1.3 Casi nei quali l'INPS rimane estraneo ai rapporti tra le parti*
*2. Cessione fino a un quinto della pensione*
*3. Traslazione sulla pensione della cessione del quinto dello stipendio*
*4. Trattamenti pensionistici sui quali operano la cessione e la traslazione: natura dei trattamenti e capienza del rapporto di provvista*
*4.1 Natura dei trattamenti pensionistici cedibili*
*4.2 Quota cedibile e capienza del rapporto di provvista*
*5. Banche e intermediari finanziari legittimati a stipulare i contratti di finanziamento*
*5.1 Accreditamento*
*5.2 Convenzionamento*
*6. Fase precontrattuale*
*6.1 Comunicazione di cedibilità*
*6.1.1 Modalità di calcolo della quota cedibile teorica*
*6.2 Verifica dell'IBAN*
*7. Stipula del contratto di finanziamento*
*7.1 Contratti di rinnovo*
*7.2 Tassi applicabili*
*7.2.1 Tassi applicabili alle società accreditate*
*7.2.2 Tassi applicabili alle società convenzionate*
*8. Notifica del contratto di finanziamento*
*9. Istruttoria e validazione del piano di ammortamento*
*9.1 Istruttoria*
*9.2 Validazione del piano di ammortamento*
*9.3 Esito negativo dell'istruttoria*
*10. Decorrenza giuridica e decorrenza economica. Avvio del piano di ammortamento*
*10.1 Variazione dell'importo delle trattenute*
*10.2 Versamento delle quote di cessione alle società cessionarie*
*11. Eventi modificativi del piano di ammortamento e dell'esecuzione delle trattenute*
*11.1 Trasferimento della titolarità dei crediti, delle cessioni di credito e delle revoche dei mandati all'incasso*
*11.2 Accodamento delle rate parzialmente o totalmente insolute alla scadenza contrattuale*
*11.3 Rimodulazione del piano di ammortamento conseguente al rimborso anticipato parziale*
*11.4 Sospensione delle trattenute e indisponibilità temporanea della quota cedibile*
*11.4.1 Sospensione dei versamenti a seguito di denuncia o querela del pensionato*
*12. Estinzione del contratto di finanziamento*
*12.1 Estinzione anticipata del contratto di finanziamento*
*12.2 Chiusura del piano di ammortamento per cause diverse dall'estinzione naturale o anticipata*
*13. Eliminazione della pensione e cessazione degli obblighi dell'INPS*

*13.1 Eliminazione della pensione per decesso del pensionato*
*13.2 Eliminazione della pensione per cause diverse dal decesso del pensionato*
*14. Procedure e strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza del pensionato. Effetti sui piani di ammortamento della cessione fino a un quinto della pensione e di traslazione dallo stipendio*
*14.1 Adempimenti operativi nell'ambito delle procedure e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e chiusura del piano di ammortamento*
*14.2 Adempimenti successivi alla cessazione degli effetti delle procedure e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*
*14.3 Divieto di riapertura del piano di ammortamento*
*14.4 Eccezionale riapertura del piano di ammortamento in caso di revoca dell'omologazione*

**Premessa**

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, disciplina la cessione di quote dello stipendio e della pensione. Con l'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con il comma 346 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, tale disciplina è stata estesa ai pensionati pubblici e privati.

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 27 dicembre 2006, n. 313, emanato ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 35/2005, ha definito le disposizioni attuative in materia di finanziamenti ai pensionati estinguibili mediante cessione fino a un quinto della pensione.

Con la circolare n. 91 del 31 maggio 2007, l'Istituto ha fornito le prime istruzioni per l'applicazione del citato decreto ministeriale e per la gestione delle richieste di cessione fino a un quinto della pensione.

Il quadro normativo comprende, inoltre, la traslazione sulla pensione della cessione del quinto dello stipendio, prevista dall'articolo 43, primo comma, del D.P.R. n. 180/1950, come modificato dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.

Le caratteristiche dei due istituti e le modalità di funzionamento sono illustrate nei successivi paragrafi 2 e 3 della presente circolare.

Nell'ambito di tale quadro normativo, l'INPS ha adottato tempo per tempo disposizioni regolamentari e schemi convenzionali volti a tutelare i pensionati e a disciplinare il crescente ricorso al mercato del credito. Tra gli interventi più recenti vi è la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 29 aprile 2026, con la quale sono stati adottati:

- lo "Schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e per la traslazione su pensione di finanziamenti a dipendenti da estinguersi dietro cessione fino a un quinto dello stipendio";

- il regolamento recante le "Disposizioni per la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e per la traslazione su pensione di finanziamenti a dipendenti da estinguersi dietro cessione fino a un quinto dello stipendio".

Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono indicazioni generali sulla materia per assicurare uniformità di indirizzo e di comportamento nei rapporti tra l'INPS, i pensionati e le banche o gli intermediari finanziari (di seguito, anche società).

Le indicazioni si applicano anche alle Gestioni previdenziali confluite nel tempo nell'INPS a seguito di processi di accorpamento dei soppressi Istituti/Enti previdenziali, nei limiti compatibili con le rispettive modalità di liquidazione e pagamento dei trattamenti pensionistici e con le procedure informatiche ancora non pienamente integrate.

## 1. Ruoli, competenze e responsabilità dei soggetti coinvolti

La gestione dei finanziamenti estinguibili mediante cessione fino a un quinto della pensione e dei piani di ammortamento derivanti dalla traslazione delle cessioni stipendiali coinvolge l'INPS, quale terzo debitore ceduto, il pensionato e la società cessionaria.

Ferme restando le attività di indirizzo, supporto e coordinamento che vengono svolte centralmente, l'operatività è in capo alle Strutture territoriali dell'INPS che curano gli adempimenti amministrativi relativi ai singoli piani di ammortamento. In particolare, rilasciano la comunicazione di cedibilità, acquisiscono le notifiche, svolgono l'istruttoria e adottano i provvedimenti di validazione, rigetto, sospensione, modifica o chiusura del piano di ammortamento. Gestiscono, inoltre, gli eventi che incidono sulle trattenute, assicurano le comunicazioni e la tracciatura degli atti e danno esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e a quelli emanati nell'ambito delle procedure della crisi e dell'insolvenza.

### 1.1 Obblighi e responsabilità delle banche e degli intermediari finanziari

Le banche e gli intermediari finanziari:

- sono responsabili della fase precontrattuale, della valutazione del merito creditizio, dell'identificazione del pensionato e degli obblighi di trasparenza, adeguata verifica e prevenzione delle frodi;

- definiscono le condizioni economiche, acquisiscono la copertura assicurativa, stipulano e conservano il contratto, ne curano la notifica e attestano la correttezza dei dati trasmessi;

- provvedono all'aggiornamento dei dati, alla riconciliazione delle somme, alla comunicazione degli eventi che incidono sul piano di ammortamento e alla restituzione degli importi riscossi senza titolo;

- hanno in carico la gestione del credito residuo e l'attivazione delle garanzie assicurative.

### 1.2 Adempimenti e responsabilità del pensionato cedente

Il pensionato:

- richiede la comunicazione di cedibilità;
- fornisce informazioni e documentazione complete e veritiere;
- verifica le condizioni proposte e sottoscrive gli atti necessari;
- comunica tempestivamente gli eventi che incidono sul rapporto tra le parti o sulle trattenute e consulta il cedolino e la documentazione disponibile sul portale istituzionale.

Le contestazioni contrattuali da parte del pensionato devono essere rivolte alla società e, ove necessario, alle autorità competenti; la loro mera comunicazione all'INPS non determina la sospensione o la cessazione delle trattenute.

### 1.3 Casi nei quali l'INPS rimane estraneo ai rapporti tra le parti

L’INPS, in qualità di terzo debitore ceduto:

- verifica i presupposti di propria competenza;
- applica le trattenute e riversa le somme nei limiti della provvista disponibile e della durata del piano di ammortamento.

L’Istituto rimane estraneo alla formazione e all’esecuzione del contratto di finanziamento, alla valutazione del merito creditizio, all’erogazione del finanziamento, ai rapporti di dare e avere tra le parti e alle relative controversie.

In particolare, sono estranei all’attività dell’INPS i rapporti assicurativi, la regolazione delle somme tra le società, il recupero del credito residuo, i rimborsi dovuti dalla società, le conseguenze dell’incapienza della pensione e le vicende derivanti dalla cessazione del trattamento pensionistico, dal decesso del pensionato o dalle procedure giudiziali o di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Tali rapporti sono definiti tra i soggetti interessati o dinanzi all’autorità competente e non comportano obblighi di pagamento, rimborso, garanzia o risarcimento a carico dell’Istituto, salvo espressa previsione di legge.

La comunicazione di cedibilità, la validazione del piano di ammortamento e la lettera di benestare attestano esclusivamente l’esito delle verifiche di competenza dell’INPS e non costituiscono approvazione del contratto né garanzia dell’integrale soddisfacimento del credito.

## 2. Cessione fino a un quinto della pensione

La cessione fino a un quinto della pensione è un finanziamento concesso da una banca o da un intermediario finanziario, rimborsato, per un periodo non superiore a dieci anni, mediante trattenute mensili operate dall’INPS sulla pensione.

Il rapporto coinvolge il pensionato cedente, che riceve il prestito e cede una quota della pensione; la società cessionaria, che concede il finanziamento; l’INPS, che, in qualità di terzo debitore ceduto, trattiene la rata e la versa alla società nei limiti della provvista disponibile.

La stipula del contratto tra il pensionato e la società costituisce la fase negoziale. Successivamente alla validazione, l’INPS cura la fase esecutiva applicando le trattenute sui ratei pensionistici futuri, nei limiti di legge e per la durata del piano di ammortamento.

La cessione ha quindi a oggetto un credito futuro e determinabile ai sensi dell’articolo 1348 del codice civile, la cui consistenza dipende dai ratei di pensione che maturano nel tempo.

## 3. Traslazione sulla pensione della cessione del quinto dello stipendio

La traslazione sulla pensione della cessione del quinto dello stipendio consiste nel trasferimento sulla pensione delle rate del finanziamento non ancora rimborsate alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il rimborso prosegue mediante una trattenuta mensile effettuata dall’INPS sul trattamento pensionistico e versata alla banca o all’intermediario finanziario titolare del credito residuo.

La traslazione coinvolge, pertanto, il pensionato, già titolare della cessione sullo stipendio, la banca o l’intermediario finanziario titolare del credito residuo e l’INPS, che effettua la trattenuta sulla pensione in qualità di terzo debitore ceduto.

L’istitutodella traslazione è disciplinato dall’articolo 43, primo comma, del D.P.R. n. 180/1950, come modificato dall’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 169/2012. La norma prevede che, in caso di cessazione dal servizio, la cessione si estende di diritto sulla pensione o su altro assegno continuativo equivalente liquidato al cedente.

La traslazione opera purché la pensione possieda i requisiti di cedibilità e di capienza indicati al successivo paragrafo 4 della presente circolare.

A seguito dell’unificazione delle procedure informatiche, i piani di ammortamento derivanti dalla traslazione sono gestiti secondo le medesime modalità previste per i piani di ammortamento della cessione fino a un quinto della pensione. A essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni illustrate nei paragrafi successivi in materia di requisiti del trattamento pensionistico, accreditamento e convenzionamento delle società, oneri di gestione, notifica, istruttoria, validazione, esecuzione, modifica ed estinzione del piano di ammortamento. L’applicazione di tali disposizioni resta circoscritta alle fattispecie riconducibili all’ambito oggettivo della traslazione, come di seguito precisato.

Non rientra nell’ambito della traslazione il credito residuo derivante da prestiti con delegazione di pagamento sullo stipendio. In assenza di una specifica disposizione di legge o di un atto convenzionale, infatti, l’INPS non è legittimato a recuperare le relative rate sul trattamento pensionistico.

Sono, inoltre, escluse le posizioni nelle quali la compagnia assicuratrice sia subentrata nella titolarità del credito a seguito dell’indennizzo di un rischio connesso alla cessazione del rapporto di lavoro per una causa diversa dal pensionamento.

In tali fattispecie, il subentro dell’assicuratore, pur configurando una successione a titolo particolare nel credito, non determina l’applicazione dell’automatismo traslativo previsto dall’articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950. Tale automatismo presuppone la cessazione del rapporto di lavoro e la conseguente liquidazione al cedente della pensione o di altro assegno continuativo equivalente. Se l’indennizzo assicurativo deriva da una diversa causa di cessazione del rapporto di lavoro, tali presupposti non ricorrono e il credito non può essere trasferito sulla pensione ai sensi della citata disposizione.

Le indicazioni operative relative ai prestiti con delegazione di pagamento e alle fattispecie di surroga della compagnia assicuratrice sono state fornite dall’INPS con il messaggio n. 2830 del 9 aprile 2024.

## 4. Trattamenti pensionistici sui quali operano la cessione e la traslazione: natura dei trattamenti e capienza del rapporto di provvista

Ai sensi dell’articolo 1, terzo comma, del D.P.R. n. 180/1950, possono contrarre finanziamenti estinguibili con cessione di quote della pensione fino a un quinto della stessa i pensionati pubblici e privati che percepiscono trattamenti pensionistici di cui al successivo quarto comma del medesimo articolo.

Il disposto di cui al citato quarto comma dell’articolo 1, del D.P.R. n. 180/1950, senza fornire un’elencazione esaustiva, ha espressamente configurato come cedibili “[…] *le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro*[…]”.

Il quarto comma, ultimo periodo, del medesimo articolo 1 prevede inoltre che:“*Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo*

*corrispondente al trattamento minimo*".

Alla luce di tali disposizioni normative, la cedibilità della pensione va ricondotta ai seguenti presupposti:

a) la natura dei trattamenti pensionistici, avendo il legislatore operato una distinzione tra quelli strettamente previdenziali e quelli di natura assistenziale;

b) la capienza del rapporto di provvista, sussistente tra il pensionato cedente e l'INPS nella qualità di terzo debitore ceduto.

### 4.1 Natura dei trattamenti pensionistici cedibili

Con riferimento al punto a) del precedente paragrafo 4, sono cedibili le seguenti prestazioni aventi natura strettamente previdenziale:

- pensioni di vecchiaia;
- pensioni di anzianità/anticipate;
- pensioni ai superstiti;
- assegni ordinari di invalidità;
- pensioni di inabilità;
- trattamenti pensionistici privilegiati ordinari aventi natura previdenziale.

La cedibilità dei citati trattamenti pensionistici non dipende dalle specifiche modalità di liquidazione o di pagamento degli stessi. Sono infatti cedibili le pensioni liquidate in via provvisoria o in regime di totalizzazione e/o di cumulo, nonché le quote di pensione spettanti a soggetti contitolari intestatari principali di pensioni ai superstiti. Anche il pagamento della pensione all'estero non rappresenta un elemento ostativo ai fini della cedibilità.

Sono invece escluse dalla cessione fino a un quinto della pensione tutti i trattamenti di natura assistenziale, di accompagnamento di seguito indicati:

- l'assegno e la pensione sociale;
- l'assegno di invalidità civile;
- l'assegno di sostegno al reddito;
- l'assegno al nucleo familiare;
- l'APE Sociale;
- l'indennità per la cessazione dell'attività commerciale;
- le prestazioni di esodo di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- l'indennità mensile nell'ambito del contratto di espansione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015
- la pensione privilegiata tabellare.

### 4.2 Quota cedibile e capienza del rapporto di provvista

La quota cedibile va individuata sulla pensione disponibile, ossia sull'importo sul quale l'INPS può effettuare la trattenuta per il rimborso del finanziamento. Tale quota può assumere valori diversi nelle varie fasi del processo di cessione del quinto e deve, pertanto, essere valutata in relazione alla fase in cui viene rilevata.

In tale prospettiva, si distinguono le seguenti tipologie di quota cedibile:

- quota cedibile teorica: è determinata al momento del rilascio della comunicazione di cedibilità ed è riferita alla fase precontrattuale del finanziamento. Corrisponde all'importo massimo mensile che il pensionato può destinare al rimborso di un prestito mediante cessione fino a un quinto della pensione. Tale importo costituisce il parametro di riferimento per la successiva determinazione della rata e della durata del finanziamento, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina applicabile;

- quota cedibile effettiva: è l'importo che l'INPS trattiene concretamente su ciascun rateo mensile di pensione durante l'esecuzione del piano di ammortamento. Può coincidere con la rata del finanziamento o essere inferiore, qualora la pensione disponibile non consenta la trattenuta integrale della rata pattuita.

La quota cedibile teorica, attestata dall'INPS mediante la comunicazione di cedibilità (cfr. il successivo par. 6.1), presuppone che il trattamento pensionistico sia capiente al momento del rilascio. A tale fine, l'importo della pensione, al netto delle trattenute IRPEF, delle altre trattenute obbligatorie e della quota cedibile calcolata nella misura massima, deve garantire al pensionato un importo non inferiore al trattamento minimo dell'Assicurazione generale obbligatoria.

La base di calcolo di tale quota teorica è rappresentata dall'importo del primo rateo di pensione disponibile al momento della richiesta della comunicazione di cedibilità (cfr. il successivo par. 6.1), coincidente con la mensilità non ancora elaborata ai fini dell'effettivo pagamento.

Possono verificarsi le seguenti fattispecie di incapienza della pensione che impediscono al pensionato di accedere alla cessione fino a un quinto della pensione:

- incapienza permanente: la quota cedibile è strutturalmente pari a zero, come accade, ad esempio, per i trattamenti pensionistici integrati al trattamento minimo;

- incapienza temporanea: si verifica quando sulla pensione, oltre alle trattenute IRPEF, insistono rapporti obbligatori a carico del pensionato che limitano, per un determinato periodo di tempo, la sua autonomia negoziale, imponendo all'INPS, in qualità di terzo debitore ceduto, di non operare trattenute sulla pensione per tutta la durata necessaria ai fini dell'estinzione degli stessi.

Nello specifico, l'incapienza temporanea può essere correlata a rapporti obbligatori aventi natura prioritaria rispetto alla cessione volontaria di quote della pensione, destinati ad azzerare la quota cedibile al momento della richiesta della comunicazione di cedibilità.

Possono inoltre verificarsi situazioni di incedibilità della pensione dovute alla presenza di rapporti incompatibili con la cessione del quinto. In tali casi, l'elemento ostativo non è rappresentato dall'incapienza della prestazione, ma dall'esistenza di un vincolo giuridico che impedisce l'applicazione di una nuova trattenuta. Rientra in tale ipotesi, ad esempio, il divieto di coesistenza di più finanziamenti da estinguersi mediante cessione fino a un quinto della pensione, previsto dall'articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950 a tutela del pensionato quale contraente debole.

Per alcune prestazioni cedibili, la durata della cessione può essere inferiore a dieci anni quando, al momento del rilascio della comunicazione di cedibilità, emergono elementi che rendono incerta la continuità della prestazione.

È il caso, ad esempio, dell'assegno ordinario di invalidità non ancora confermato in via definitiva. Il contratto di finanziamento può essere stipulato tra le parti per una durata superiore alla data prevista per la revisione della prestazione ed essere validato dall'INPS. Tuttavia, qualora l'assegno non venga confermato, l'Istituto non può proseguire il recupero delle rate mediante trattenuta sulla prestazione.

## 5. Banche e intermediari finanziari legittimati a stipulare i contratti di finanziamento

I contratti di finanziamento possono essere stipulati con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB), e il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

Per tali finalità le società legittimate devono richiedere all'INPS l'"accreditamento", consistente nella propria registrazione nella banca dati istituzionale, propedeutica alla gestione del processo di cessione fino a un quinto della pensione e alla traslazione dallo stipendio.

Oltre all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. n. 313/2006, secondo il quale "*Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l'obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato*", gli intermediari finanziari possono aderire allo schema di convenzionamento periodicamente predisposto e deliberato dall'Istituto.

Le società possono operare secondo due regimi:

- il canale di accreditamento;
- il canale di convenzionamento.

Per entrambi i canali è previsto il pagamento di un onere a ristoro del servizio prestato dall'INPS per l'esecuzione dei contratti di finanziamento. L'onere è applicato a ciascuna quota di cessione, anche se di importo pari a zero, ed è determinato in misura differenziata a seconda del regime di accreditamento o di convenzionamento.

L'obbligo di pagamento dell'onere è stato introdotto con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 9 maggio 2007 e n. 51 del 15 maggio 2007 ed è stato successivamente confermato e aggiornato con le delibere adottate nel tempo.

A conferma di tale obbligo, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, n. 24640 del 13 settembre 2021, che, nel riconoscere la natura non gratuita del servizio, ha evidenziato le rilevanti dimensioni che il fenomeno della cessione del quinto può assumere e ha precisato che, quale fenomeno "di massa", "*ben può imporre al ceduto la creazione di una apposita struttura organizzativa che si occupi di gestire gli adempimenti da compiere, con un costo non indifferente*".

Si precisa, infine, che le versioni aggiornate del regolamento e dello schema di Convenzione dell'INPS, vigenti nei rispettivi periodi di riferimento, sono consultabili sul sito istituzionale seguendo il percorso: "Pensione e Previdenza" > "La cessione del quinto della pensione" > "Utilizza il servizio" > "Cittadini" > "Documentazione Amministrativa".

### 5.1 Accreditamento

Ai fini dell'accreditamento occorre distinguere:

- i soggetti abilitati alla concessione originaria del finanziamento, ossia le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, che possono stipulare i contratti di finanziamento e gestirne i relativi piani di ammortamento;

- i soggetti legittimati alla sola gestione di crediti acquistati, ossia le società veicolo di

cartolarizzazione subentrate nella titolarità dei contratti di finanziamento in corso di ammortamento sulla pensione, originariamente stipulati da banche o intermediari finanziari in possesso dei requisiti previsti. L'accreditamento consente a tali società esclusivamente la gestione dei crediti acquisiti e dei relativi piani di ammortamento e non le abilita alla concessione o alla stipula originaria di nuovi finanziamenti.

L'accreditamento comporta la formale accettazione, da parte delle società, delle "Disposizioni per la cessione del quinto della pensione" contenute nel regolamento dell'INPS volta per volta vigente, da ultimo adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55/2026.

Ai fini dell'accreditamento presso l'INPS, le società devono compilare l'apposito modulo "MV84", disponibile sul sito istituzionale nella sezione "Moduli". Il modulo, sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nel modulo stesso.

L'INPS, verificata la conformità dei dati trasmessi, registra la società nel proprio *database* dei "Soggetti giuridici" e la abilita a operare nell'ambito delle attività relative alla cessione fino a un quinto della pensione e alla traslazione sulla pensione delle cessioni stipendiali.

Dopo l'accreditamento, la società può scaricare e compilare i moduli "MV58" e "MV59", disponibili sul sito istituzionale, nella sezione "Moduli".

Il modulo "MV58", sottoscritto dal rappresentante legale o da un suo delegato, consente di chiedere l'abilitazione degli operatori finanziari ai seguenti servizi telematici, disponibili nella "Web Application" dedicata alla cessione fino a un quinto della pensione, ossia scaricare i flussi mensili di rendicontazione; consultare gli "Avvisi alle finanziarie"; consultare la documentazione tecnica; modificare il beneficiario delle quote mensili in caso di trasferimento.

Il modulo "MV59", sottoscritto dal rappresentante legale o da un suo delegato, consente di chiedere l'abilitazione degli operatori finanziari delegati ad accedere al "Sistema Soggetti Giuridici (SSG) per rapporti con Pensioni", al fine di inserire o aggiornare i dati della società; le informazioni necessarie alla gestione delle pratiche, come indirizzi di PEC e i recapiti postali e telefonici.

### 5.2 Convenzionamento

In applicazione dell'articolo 8 del D.M. n. 313/2006, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51/2007, l'INPS ha adottato il primo schema di convenzione per la concessione di finanziamenti ai pensionati da parte delle società, al quale si sono poi succeduti, alle rispettive scadenze, ulteriori schemi.

Analogamente al regolamento, anche lo schema di convenzione attualmente vigente trova la sua fonte nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55/2026.

L'adesione allo schema di convenzione da parte delle società sottende un sinallagma contrattuale tipizzato da una serie di diritti e obblighi più ampiamente articolati rispetto a quelli già contemplati dal regolamento dell'INPS, tenuto conto della finalità "[…] *di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato*" (cfr. l'art. 8, comma 1, del D.M. n. 313/2006).

A seguito del convenzionamento, la società può scaricare e compilare i moduli disponibili sul sito istituzionale, nella sezione "Moduli". In tale ambito sono utilizzati i modelli "MV58" e "MV59", già previsti per l'accreditamento, nonché il modello "MV60". Le abilitazioni richieste e le attività consentite variano in relazione al procedimento di riferimento. Il convenzionamento attribuisce, infatti, abilitazioni ulteriori o diverse, connesse alla gestione operativa dei piani di ammortamento e alla trasmissione telematica dei contratti di finanziamento.

I moduli, sottoscritti dal rappresentante legale o da un suo delegato, consentono pertanto di chiedere:

- l'abilitazione (tramite il modulo "MV58") degli operatori finanziari ai seguenti servizi telematici, accessibili mediante il sistema "Web Application", relativo alla cessione fino a un quinto della pensione e alla trasmissione telematica dei contratti di finanziamento:

- trasmissione del piano telematico;
- consultazione dello stato di lavorazione del piano;
- consultazione e stampa della lettera di benestare;
- consultazione del piano di ammortamento;
- revoca del piano di ammortamento proposto;
- accettazione dell'accodamento delle rate;
- richiesta di chiusura del piano di ammortamento;
- richiesta di chiusura del piano di ammortamento per estinzione anticipata del finanziamento;
- richiesta di rimodulazione del piano di ammortamento per estinzione anticipata parziale del finanziamento;
- trasmissione del CRO relativo al conto estintivo;
- consultazione e stampa della lettera di priorità;
- acquisizione dei flussi di rendicontazione mensile;
- consultazione degli avvisi alle società;
- visualizzazione dell'elenco degli IBAN delle Strutture territoriali dell'INPS;
- variazione del soggetto beneficiario delle quote mensili;

- l'abilitazione (tramite il modello "MV59") degli operatori finanziari delegati ad accedere al "Sistema Soggetti Giuridici (SSG) per rapporti con Pensioni", al fine di:

- inserire o aggiornare i dati della società;
- inserire o aggiornare le informazioni necessarie alla gestione delle pratiche, compresi gli indirizzi di PEC e i recapiti postali e telefonici;

- il rilascio (tramite il modello "MV60") del certificato digitale per l'accesso ai seguenti servizi di "Web Service" relativi alla cessione fino a un quinto della pensione e alla trasmissione telematica dei contratti di finanziamento:

- acquisizione e stampa della quota cedibile;
- trasmissione del piano di ammortamento telematico;
- consultazione dello stato di lavorazione del piano di ammortamento;
- consultazione e stampa della lettera di benestare;
- consultazione del piano di ammortamento del finanziamento;
- revoca del piano di ammortamento proposto;
- accettazione dell'accodamento delle rate;
- richiesta di chiusura del piano di ammortamento;
- richiesta di chiusura del piano di ammortamento per estinzione anticipata del finanziamento;
- richiesta di rimodulazione del piano di ammortamento per estinzione anticipata parziale del finanziamento;
- trasmissione del CRO relativo al conto estintivo;
- richiesta dei documenti del piano di ammortamento;
- richiesta di invio del codice "OTP" per la quota cedibile;
- verifica dell'IBAN del pensionato.

## 6. Fase precontrattuale

Prima della stipula del contratto, la società informa il pensionato sulle caratteristiche e sui costi del finanziamento, ne valuta il merito creditizio e adotta le misure necessarie a prevenire frodi e sovraindebitamento.

Nell'ambito di tale fase, l'INPS mette a disposizione la comunicazione di cedibilità, che attesta la cedibilità della pensione e l'importo massimo della rata; la funzione di verifica dell'IBAN, quale controllo aggiuntivo sull'operazione.

### 6.1 Comunicazione di cedibilità

La comunicazione di cedibilità della pensione è il documento che attesta l'importo massimo della quota di pensione cedibile dal pensionato interessato al finanziamento (cfr. il precedente par. 4.2). Tale importo consente di determinare, in via simulata, l'ammontare del finanziamento concedibile sulla base di un piano di ammortamento di durata non superiore a dieci anni.

Una disciplina particolare riguarda la comunicazione di cedibilità relativa all'assegno ordinario di invalidità soggetto a revisione, in quanto non ancora confermato in via definitiva (cfr. il precedente par. 4.2).

In tali ipotesi, la comunicazione di cedibilità riporta, oltre all'importo della quota cedibile, la data prevista per la revisione dell'assegno. L'indicazione di tale scadenza rende esplicito che, qualora la durata del contratto di finanziamento si estenda oltre la data di revisione e, all'esito della stessa, l'assegno ordinario di invalidità non venga confermato, l'INPS è liberato dagli obblighi derivanti dalla qualità di terzo debitore ceduto, venendo meno la prestazione pensionistica sulla quale operare la trattenuta.

La comunicazione di cedibilità può essere richiesta dal pensionato presso la Struttura territorialmente competente dell'INPS, mediante la compilazione dell'apposito modulo "AP107", disponibile sul sito istituzionale nella sezione "Moduli". Il documento deve essere successivamente consegnato dal pensionato alla società con la quale intende stipulare il contratto di finanziamento.

Nel caso delle società convenzionate, la comunicazione di cedibilità può essere richiesta dal pensionato direttamente alla società con la quale intende stipulare il contratto, previo rilascio del consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati.

La comunicazione di cedibilità deve essere richiesta personalmente dal pensionato e non può essere richiesta da un soggetto terzo sulla base di una delega ordinaria. La richiesta può, tuttavia, essere presentata in nome e per conto del pensionato da un rappresentante volontario munito di apposita procura notarile o dal soggetto che ne esercita la rappresentanza legale in forza di un provvedimento dell'autorità competente.

In tali casi, il documento è rilasciato al rappresentante, previa verifica dei relativi poteri. Qualora le informazioni risultino registrate negli archivi pensionistici dell'INPS, la comunicazione di cedibilità dà evidenza della presenza del procuratore, del tutore, dell'amministratore di sostegno o di altro rappresentante legale del titolare soggetto a rappresentanza legale o a misura di protezione, riportandone il codice fiscale.

### 6.1.1 Modalità di calcolo della quota cedibile teorica

Come anticipato al paragrafo 4.2 della presente circolare, la quota cedibile teorica indicata nella comunicazione di cedibilità è determinata con riferimento al primo rateo di pensione disponibile, ossia alla mensilità non ancora elaborata ai fini dell'effettivo pagamento. Tale criterio è coerente con le modalità di pagamento delle pensioni, elaborate con tempistiche anticipate rispetto alla data di erogazione.

La quota è calcolata nella misura massima di un quinto della pensione, al netto delle ritenute fiscali e delle altre trattenute obbligatorie, nel rispetto del trattamento minimo.

Ai fini della base di calcolo rilevano anche:

- le quote di maggiorazione della pensione corrisposte ai pensionati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- le maggiorazioni sociali e le altre somme aggiuntive della pensione soggette a verifica reddituale, ancorché concorrano a formare la quota di pensione eccedente il trattamento minimo per la sua totalità.

Ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del D.P.R. n. 180/1950, la quota cedibile teorica è determinata nel limite massimo di un quinto, salvaguardando in ogni caso il trattamento minimo.

Il calcolo è effettuato con riferimento alla posizione complessiva del pensionato e non alla singola pensione.

Pertanto, se il pensionato è titolare di più trattamenti pensionistici, la quota cedibile è calcolata sull'importo complessivo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. n. 313/2006. Il cumulo è tuttavia effettuato esclusivamente tra i trattamenti pensionistici che rientrano nel medesimo ambito di calcolo.

Qualora i trattamenti pensionistici rientrino in ambiti di calcolo distinti, la quota cedibile è determinata separatamente per ciascun insieme di trattamento pensionistico. In tale caso sono rilasciate distinte comunicazioni di cedibilità, ciascuna riferita ai trattamenti pensionistici cumulati nel rispettivo ambito.

Rientrano in tali fattispecie le pensioni erogate dagli Enti previdenziali soppressi e confluiti nell'INPS che sono ancora gestite mediante i sistemi proprietari.

## 6.2 Verifica dell'IBAN

Nell'ambito degli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto, la società convenzionata è tenuta a verificare, mediante l'apposita funzione telematica messa a disposizione dall'INPS, il codice IBAN comunicato dal pensionato e la sua corrispondenza con quello registrato per il pagamento del trattamento pensionistico.

Il controllo deve essere effettuato prima della stipula del contratto e integra, senza sostituirli, gli ulteriori adempimenti di identificazione, adeguata verifica e prevenzione delle frodi posti a carico della società dalla normativa vigente. La corrispondenza dell'IBAN costituisce, pertanto, un ulteriore presidio contro l'indebita attivazione di finanziamenti con trattenuta sulla pensione.

Secondo le indicazioni operative fornite con il messaggio n. 1564 del 9 aprile 2020, la consultazione è eseguita dagli operatori finanziari attraverso i servizi telematici dedicati, in sede di formazione dell'operazione di finanziamento.

Per le società convenzionate, l'utilizzo della funzione è obbligatorio ai sensi dell'articolo 8 dello schema di convenzione vigente. L'esito della verifica deve essere valutato dalla società nell'ambito della complessiva istruttoria precontrattuale e non comporta alcuna attestazione dell'INPS sull'identità del richiedente, sulla titolarità del rapporto bancario o sulla regolarità dell'operazione.

## 7. Stipula del contratto di finanziamento

A seguito del rilascio della comunicazione di cedibilità, il pensionato, in qualità di cedente, e la società finanziaria, in qualità di cessionaria, possono procedere alla stipulazione del contratto di finanziamento mediante cessione di quote di pensione. Ai fini della conformità dell'operazione ai limiti applicabili, il contratto deve indicare espressamente:

- l'importo del finanziamento, determinato nel rispetto del limite risultante dalla quota cedibile teorica;
- la durata del piano di ammortamento, che non può essere inferiore a un anno né superiore a dieci anni;
- l'importo della rata di ammortamento, che deve essere pari o inferiore alla quota cedibile teorica risultante dalla relativa comunicazione.

Ai fini della validazione del contratto da parte dell'INPS, in qualità di terzo debitore ceduto, le clausole contrattuali devono essere conformi alla normativa vigente, alle disposizioni in materia di trasparenza e tutela del contraente, nonché alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, quale autorità di vigilanza sul settore bancario e finanziario. In particolare, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- la società cessionaria deve essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati al paragrafo 5 della presente circolare;
- i costi del finanziamento devono essere indicati in modo chiaro, completo e trasparente, affinché il pensionato possa conoscere l'onere economico complessivo dell'operazione;
- il tasso applicato al finanziamento non deve superare il tasso soglia previsto dalla normativa in materia di usura, per le società accreditate, né il limite stabilito dalla convenzione, per le società convenzionate;
- deve essere prevista un'adeguata copertura assicurativa a garanzia del rischio di premorienza del pensionato cedente.

Con riferimento a tale ultimo requisito, restano estranei all'attività dell'INPS la stipulazione, la validità e l'operatività della copertura assicurativa, nonché gli obblighi e i rapporti intercorrenti tra il pensionato cedente, la società cessionaria e la compagnia assicuratrice. L'inefficacia, la mancata operatività o l'insufficienza della copertura assicurativa non possono determinare pretese di pagamento, rimborso o recupero nei confronti dell'INPS, ferme restando le precisazioni di cui al successivo paragrafo 13.1.

### 7.1 Contratti di rinnovo

I requisiti indicati nel paragrafo precedente si applicano anche ai contratti di rinnovo aventi a oggetto la rinegoziazione di finanziamenti in corso di ammortamento, ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950.

Il rinnovo può essere:

- "interno", se la società cessionaria coincide con il titolare del piano originario;
- "esterno", se la società cessionaria è diversa dal titolare del piano in corso.

Ai sensi dell'articolo 39, primo comma, del D.P.R. n. 180/1950, il rinnovo è subordinato al decorso di un periodo pari ai due quinti della durata originaria della cessione e, precisamente:

- due anni dall'inizio di una cessione quinquennale;
- quattro anni dall'inizio di una cessione decennale.

L'INPS, in qualità di terzo debitore ceduto, verifica il decorso del predetto termine, computato dalla data di decorrenza giuridica della cessione, secondo i criteri indicati nel messaggio n. 85 del 10 gennaio 2025. Qualora il contratto di rinnovo sia notificato prima della relativa maturazione, l'Istituto adotta un provvedimento di rigetto.

In deroga a tale disciplina, l'articolo 39, terzo comma, del medesimo decreto dispone che:"*Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione*". È pertanto consentito il rinnovo anticipato di una cessione quinquennale mediante una cessione decennale, a condizione che quest'ultima sia contratta per la prima volta e che la precedente cessione sia estinta.

I controlli dell'INPS sono circoscritti al decorso del termine ordinario dei due quinti della durata originaria della cessione. Non rientrano, pertanto, nelle verifiche dell'Istituto né la condizione che la cessione decennale sia contratta per la prima volta, prevista dal terzo comma dell'articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950, né, in caso di estinzione anticipata della precedente cessione, il decorso di almeno un anno dall'estinzione, richiesto dal primo comma del medesimo articolo. La verifica di tali condizioni resta a carico della società.

Ai fini della verifica del termine ordinario, il contratto di rinnovo può essere notificato nel mese in cui matura il periodo corrispondente ai due quinti della durata originaria della cessione.

Tale possibilità costituisce una mera agevolazione procedurale, finalizzata all'avvio dell'istruttoria e delle verifiche propedeutiche al rinnovo, e non anticipa la decorrenza né l'efficacia giuridica del nuovo contratto. Il nuovo piano può produrre effetti solo dopo l'estinzione della cessione in corso, senza sovrapposizione tra i due finanziamenti. Il benestare dell'INPS ha natura di verifica e di autorizzazione amministrativa e non di efficacia costitutiva della decorrenza; il pagamento estintivo deve pertanto perfezionarsi in tempo utile prima dell'avvio del nuovo piano.

La disciplina relativa al decorso dei termini prevista dall'articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950 non trova applicazione, ai fini del rinnovo del piano di ammortamento del prestito, ai finanziamenti originariamente con cessione del quinto dello stipendio e successivamente traslati sulla pensione ai sensi dell'articolo 43 del medesimo D.P.R., secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 2830/2024.

### 7.2 Tassi applicabili

Ai finanziamenti da estinguersi mediante cessione fino a un quinto della pensione si applica la disciplina in materia di usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. Il limite inderogabile è il

tasso soglia vigente nel trimestre di stipula, determinato, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge, in base al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) della categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" e alla relativa classe di importo.

Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura rileva il Tasso Effettivo Globale (TEG), calcolato secondo le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) esprime, invece, il costo complessivo del credito, secondo la disciplina applicabile.

### 7.2.1 Tassi applicabili alle società accreditate

Le società accreditate che non aderiscono allo schema di convenzione dell'INPS definiscono le condizioni economiche del finanziamento nel rispetto della normativa vigente. In sede di notifica del piano di ammortamento, la procedura dell'INPS verifica, sulla base dei dati economici indicati dalla società, la congruenza del TAEG dichiarato. La procedura controlla, inoltre, che il TEG non superi il tasso soglia applicabile al contratto.

### 7.2.2 Tassi applicabili alle società convenzionate

Ai sensi dell'articolo 8 del D.M. n. 313/2006, le società convenzionate sono tenute ad applicare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli rispetto a quelle medie di mercato. A tale fine, la convenzione dell'INPS stabilisce i limiti massimi di TAEG, differenziati in relazione alla classe di importo del finanziamento e all'età del pensionato alla scadenza del piano di ammortamento.

I limiti convenzionali del TAEG sono determinati assumendo a riferimento, per ciascuna classe di importo, il corrispondente tasso soglia antiusura, al quale è applicata una riduzione forfettaria e sono aggiunti i costi della copertura assicurativa per il rischio di premorienza, differenziati per classe di età. Il limite così determinato è inferiore al tasso soglia antiusura, fatta eccezione per i pensionati con età superiore a 79 anni, per i quali coincide con il tasso soglia riferito alla pertinente classe di importo.

L'INPS aggiorna con cadenza trimestrale i limiti convenzionali del TAEG sulla base dei tassi soglia antiusura vigenti nel periodo di riferimento e li rende noti mediante appositi messaggi pubblicati sul sito istituzionale. I nuovi valori si applicano ai contratti stipulati dal primo giorno di ciascun trimestre.

In sede di notifica del piano di ammortamento, la procedura dell'INPS verifica, sulla base dei dati economici indicati dalla società, la congruenza del TAEG dichiarato e impedisce la notifica qualora tale valore superi il limite convenzionale applicabile.

## 8. Notifica del contratto di finanziamento

L'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 313/2006, prevede che: "*La notifica della cessione alle Amministrazioni terze cedute può essere effettuata in qualsiasi forma, purché recante data certa e con modalità che consentano all'Amministrazione che deve operare la ritenuta di identificare la provenienza della notifica stessa*".

In conformità alla citata disposizione, la notifica del contratto di finanziamento all'INPS, nella qualità di terzo debitore ceduto, deve essere eseguita con modalità idonee a conferire data certa all'atto e a consentire l'univoca identificazione della sua provenienza.

Le modalità di notifica variano in relazione al regime applicabile alla società cessionaria:

- **società accreditata**: la notifica deve essere eseguita esclusivamente tramite PEC e indirizzata alla Struttura territorialmente competente dell'INPS alla gestione del trattamento pensionistico del soggetto cedente;
- **società convenzionata**: la notifica deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, mediante l'apposita procedura accessibile dall'Area riservata attraverso i servizi "Web Service" e "Web Application".

Le medesime modalità di notifica e i medesimi canali, individuati in relazione al regime di accreditamento o di convenzionamento della società, si applicano anche alla comunicazione da parte delle banche e degli intermediari finanziari del debito residuo relativo alla cessione del quinto dello stipendio da traslare sulla pensione. Per le relative istruzioni operative si rinvia ai messaggi n. 244 del 13 gennaio 2023 e n. 2830/2024.

In forza dell'adesione alla convenzione, la società è tenuta a rendere la dichiarazione prevista, attestando, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la conformità dei dati trasmessi in via telematica a quelli contenuti nei contratti di finanziamento sottoscritti dai pensionati. La trasmissione telematica della dichiarazione produce gli effetti giuridici previsti dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La società assume, pertanto, la responsabilità della corrispondenza dei dati dichiarati, con esonero dell'INPS da responsabilità e contestazioni al riguardo. Non è richiesta la trasmissione dell'originale cartaceo del contratto, che deve essere conservato dalla società ed esibito all'INPS su richiesta.

Per i contratti di cessione fino a un quinto della pensione, i dati notificati sono sottoposti ai controlli automatici della procedura e la notifica si perfeziona soltanto in caso di esito positivo delle verifiche relative ai requisiti contrattuali indicati al paragrafo 7 della presente circolare.

Per le cessioni da stipendio da traslare sulla pensione, la comunicazione del debito residuo è acquisita sulla base dei dati trasmessi. In tali casi non sono effettuati i controlli relativi al TEG e al TAEG previsti per i contratti di cessione fino a un quinto della pensione, in quanto il finanziamento è stato stipulato prima che il cedente acquisisse lo *status* di pensionato. Restano ferme le successive verifiche istruttorie specificamente previste nel successivo paragrafo 9.

## 9. Istruttoria e validazione del piano di ammortamento

A seguito della notifica di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, di prima acquisizione o di rinnovo, o di una cessione dello stipendio da traslare sulla pensione, la Struttura territorialmente competente dell'INPS avvia l'istruttoria preordinata alla validazione del piano di ammortamento. L'istruttoria è volta ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge e delle condizioni amministrative per l'applicazione della trattenuta sul trattamento pensionistico.

La reingegnerizzazione della procedura dedicata ha uniformato la gestione dei piani di ammortamento derivanti dalla traslazione delle cessioni dello stipendio a quella dei piani di cessione fino a un quinto della pensione. Le relative istruzioni operative sono state fornite con i messaggi n. 244/2023 e n. 2830/2024.

### 9.1 Istruttoria

Per i contratti di cessione fino a un del quinto della pensione e per le cessioni dello stipendio da traslare sulla pensione riferibili a società operanti nel residuale regime di accreditamento, la notifica è effettuata tramite PEC secondo le modalità indicate al paragrafo 8 della presente

circolare. Prima dell'acquisizione dei relativi dati nella procedura dedicata, la Struttura territoriale accerta la registrazione della società cessionaria negli archivi istituzionali; in difetto, la invita a presentare l'istanza di accreditamento prevista al precedente paragrafo 5.1.

Ai fini della validazione, la Struttura territoriale verifica:

a) la qualificazione dell'operazione come prima acquisizione, rinnovo o traslazione della cessione da stipendio, con applicazione della disciplina propria della fattispecie;

b) l'eventuale esistenza di contratti già notificati e individuazione dell'ordine di priorità applicabile;

c) la presenza di vincoli o trattenute gravanti sul trattamento pensionistico, anche se sopravvenuti al rilascio della comunicazione di cedibilità, tra i quali rientrano, in particolare, i pignoramenti e le trattenute relative a piccoli prestiti e prestiti pluriennali concessi dall'INPS agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, all'Assistenza Magistrale (ENAM) e al Fondo credito ex IPOST (di seguito, Gestioni creditizie).

Con specifico riferimento alla traslazione, l'articolo 23, primo comma, del D.P.R. n. 180/1950, secondo il quale al lavoratore cui manchino meno di dieci anni al conseguimento del diritto al collocamento a riposo non può contrarre un prestito di durata superiore al numero di mesi necessari per maturare tale diritto, attiene alla fase originaria di stipula della cessione sullo stipendio. La disposizione non introduce, pertanto, un autonomo requisito né un ulteriore controllo a carico dell'INPS al momento del trasferimento della trattenuta sulla pensione, ferme restando le verifiche sulla cedibilità e sulla capienza della prestazione pensionistica.

Con riferimento alla lettera b), la Struttura territoriale deve verificare l'eventuale presenza di più contratti sulla medesima pensione. La procedura telematica impedisce una nuova notifica quando esiste già un piano di ammortamento notificato e non validato; il medesimo blocco non opera per le notifiche tramite PEC. Possono quindi coesistere, in via istruttoria, più contratti acquisiti mediante canali diversi.

In presenza di più cessioni sulla medesima quota di pensione, la Struttura territoriale applica il criterio di cui all'articolo 1265 del codice civile che prevede che prevale la cessione notificata per prima all'INPS o da questo accettata anteriormente con atto di data certa. Se le notifiche provengono da canali diversi, occorre verificare date, modalità di acquisizione e atti già adottati. L'eventuale individuazione successiva di una notifica anteriore non annulla automaticamente un benestare già rilasciato e non consente la sostituzione automatica del piano di ammortamento.

La Struttura territoriale valuta gli effetti già prodotti e gli eventuali presupposti per la revisione o la chiusura.

In nessun caso l'INPS può applicare contemporaneamente più trattenute sulla medesima pensione; le conseguenze di obbligazioni concorrenti restano nei rapporti tra pensionato e società interessate. Gli stessi criteri si applicano nel concorso tra una cessione sulla pensione e una precedente cessione sullo stipendio traslata ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950.

Con riferimento al punto c) si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 68 del D.P.R. n. 180/1950, la cessione, sia di prima acquisizione sia di rinnovo, nonché quella traslata dallo stipendio alla pensione, può concorrere con un pignoramento già applicato sulla prestazione pensionistica esclusivamente nei limiti consentiti dalla capienza della pensione, dalla salvaguardia del trattamento minimo, dalla disciplina del concorso tra i vincoli e dalle statuizioni contenute nel provvedimento giudiziale di assegnazione.

La prima acquisizione e il rinnovo della cessione sono altresì ammissibili qualora l'eventuale ulteriore pignoramento sia accodato a quello già in corso di esecuzione.

Resta rimessa alla società la valutazione del rischio che, all'atto dell'attivazione del pignoramento successivo, la quota oggetto di cessione possa essere ridotta o azzerata.

Il rinnovo è, invece, precluso qualora il provvedimento giudiziale disponga che l'ulteriore pignoramento sia accodato alla scadenza della cessione in corso o al primo pignoramento, con ricalcolo dell'importo alla scadenza della cessione. In tali ipotesi deve essere effettuato il blocco del codice fiscale. La quota cedibile deve essere rilasciata, previa verifica della capienza e successivo sblocco del codice fiscale, soltanto dopo la scadenza della cessione in corso e l'attivazione del pignoramento accodato.

Con riferimento ai piccoli prestiti e ai prestiti pluriennali concessi dall'INPS agli iscritti alle Gestioni creditizie, la Struttura territoriale verifica la compatibilità con la cessione sulla base della disciplina applicabile alla specifica prestazione, della capienza della pensione e della salvaguardia del trattamento minimo.

Nell'ambito dell'istruttoria, la Struttura territoriale verifica le eventuali limitazioni della capacità di agire del pensionato risultanti dagli archivi dell'Istituto e dalla comunicazione di cedibilità di cui al precedente paragrafo 6.1, nonché la presenza di un tutore, di un amministratore di sostegno o di altro rappresentante legale. Resta a carico della società, prima della stipula e della notifica del contratto, la verifica della capacità del pensionato di assumere le relative obbligazioni e, ove necessario, dei poteri del soggetto che agisce in sua rappresentanza.

Nell'ambito delle attività sopra descritte, la Struttura territoriale conclude il procedimento istruttorio entro trenta giorni dalla data di notifica del piano di ammortamento. In caso di rinnovo, il procedimento si articola in più fasi, come illustrato al successivo paragrafo 9.2. Per la fase preordinata al rilascio del benestare è previsto un ulteriore termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del CRO.

Gli esiti dei controlli sono valutati unitariamente. In assenza di irregolarità o cause ostative, la Struttura territoriale conclude l'istruttoria e procede alla validazione del piano di ammortamento; in caso contrario, svolge gli ulteriori approfondimenti necessari e adotta le conseguenti determinazioni.

### 9.2 Validazione del piano di ammortamento

Verificata la sussistenza delle condizioni previste, la Struttura territorialmente competente dell'INPS procede alla validazione del piano di ammortamento nei sistemi dell'Istituto. La validazione perfeziona, nei confronti dell'INPS, in qualità di terzo debitore ceduto, l'*iter* amministrativo necessario all'esecuzione del contratto di finanziamento mediante l'applicazione delle trattenute mensili sulla pensione del cedente.

Per i contratti di prima acquisizione, la validazione determina l'elaborazione della lettera di benestare, con la quale l'INPS comunica alle parti contraenti l'acquisizione del piano di ammortamento nei propri sistemi informativi, la relativa decorrenza e la data a partire dalla quale saranno applicate le trattenute sulla pensione. Il benestare costituisce, pertanto, l'atto conclusivo della validazione e il presupposto operativo per l'avvio dell'ammortamento sul trattamento pensionistico.

Nel rinnovo c.d. "interno", in cui la società cessionaria coincide con quella titolare del piano di ammortamento in corso, la Struttura territorialmente competente dell'INPS valida il nuovo piano. La procedura elabora la relativa lettera di benestare, avvia la nuova trattenuta sulla pensione e chiude automaticamente il piano di ammortamento precedente, estinto per effetto del rinnovo del contratto di finanziamento.

Nel caso di rinnovo del contratto di finanziamento c.d. "esterno", richiesto da una società

diversa da quella titolare del piano di ammortamento in corso, la validazione del nuovo piano si articola in più fasi.

Per evitare che più società avviino contestualmente le attività propedeutiche all'estinzione del finanziamento in essere e alla stipula del nuovo contratto, è attribuita priorità alla società che per prima notifica all'INPS il relativo contratto. Pertanto, una volta acquisita a sistema la prima notifica, agli altri operatori è preclusa la possibilità di notificare ulteriori contratti di rinnovo riferiti al medesimo pensionato.

La priorità così determinata è formalizzata mediante la comunicazione di priorità, che legittima la società ad attuare, sulla base del conteggio estintivo, le attività necessarie all'estinzione del precedente finanziamento e alla stipula del nuovo contratto.

La validazione del piano di rinnovo esterno e la conseguente elaborazione della lettera di benestare sono subordinate alla presentazione, da parte della società, della documentazione attestante il pagamento dell'importo indicato nel conto estintivo del precedente finanziamento, secondo le modalità telematiche indicate nel messaggio n. 1768 del 5 giugno 2025.

Acquisita la documentazione, la procedura consente di validare il nuovo piano di ammortamento, attivare la relativa trattenuta sulla pensione e chiudere automaticamente il piano di ammortamento riferito al precedente finanziamento. Anche nel rinnovo esterno, pertanto, la chiusura del piano di ammortamento precedente consegue al rilascio del benestare relativo al nuovo piano di ammortamento e all'avvio del corrispondente ammortamento.

Il pensionato cedente può consultare la lettera di benestare sul portale dell'Istituto, nella sezione "Cedolino" dell'area riservata MyINPS.

### 9.3 Esito negativo dell'istruttoria

Nel corso dell'istruttoria, la Struttura territorialmente competente dell'INPS invita la società a sanare, entro un termine assegnato dalla medesima Struttura territoriale, eventuali incompletezze documentali, errori materiali o incongruenze. Il rigetto è disposto se le irregolarità non sono sanate, nonché in assenza dei presupposti di legge o delle condizioni amministrative per l'applicazione della trattenuta. Costituiscono cause ostative non sanabili, secondo la fattispecie, l'incapienza della pensione, l'assenza dei requisiti della società, l'incompatibilità con i vincoli o le trattenute preesistenti e la mancanza delle condizioni per la traslazione della cessione da stipendio. La richiesta di integrazione e il rigetto motivato sono comunicati alla società tramite la procedura telematica o, per i piani di finanziamento notificati al di fuori di essa, mediante PEC; se necessario, l'esito è comunicato anche al pensionato. Il rigetto conclude il procedimento senza validazione del piano di ammortamento né rilascio della lettera di benestare e comporta la perdita della priorità acquisita. Nei rinnovi esterni, la priorità decade anche in caso di mancata produzione, entro il termine previsto, della documentazione attestante il pagamento del conto estintivo o necessaria al rilascio del benestare.

## 10. Decorrenza giuridica e decorrenza economica. Avvio del piano di ammortamento

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 313/2006, il contratto di cessione produce effetti giuridici dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica all'INPS. Tale decorrenza è determinata esclusivamente dalla data di notifica e non è subordinata al rilascio della lettera di benestare, che attiene alla conclusione dell'istruttoria e all'attivazione operativa del piano di ammortamento nei sistemi dell'Istituto.

La decorrenza economica coincide, invece, con l'effettiva applicazione delle trattenute sulla pensione. Il comma 2 del medesimo articolo 4 del D.M. n. 313/2006 prevede che l'INPS, in qualità di terzo debitore ceduto, vi provveda entro il terzo mese successivo alla notifica. In

ragione dell'elaborazione anticipata dei ratei pensionistici, precisata al precedente paragrafo 6.1.1, l'avvio delle trattenute può pertanto intervenire su un rateo successivo rispetto alla decorrenza giuridica.

Nei contratti di prima acquisizione, le rate maturate tra la decorrenza giuridica e l'effettivo avvio delle trattenute, di seguito denominate "rate arretrate", sono recuperate dall'INPS mediante una trattenuta aggiuntiva mensile rispetto alla rata ordinaria, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.M. n. 313/2006. La procedura informatica, in presenza della necessaria capienza del rateo pensionistico, applica il recupero automatico fino a concorrenza del doppio quinto della pensione. Tale misura deriva dal cumulo temporaneo tra la rata ordinaria della cessione, contenuta entro il limite di un quinto ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 180/1950, e la trattenuta aggiuntiva destinata al recupero delle rate scadute.

Nei contratti di rinnovo, la gestione delle rate arretrate deve essere coordinata con l'estinzione del precedente piano di ammortamento, al fine di evitare la sovrapposizione tra le ultime trattenute del finanziamento originario e quelle relative al nuovo contratto.

In particolare, nei rinnovi "esterni", le rate arretrate non possono essere recuperate automaticamente dall'INPS, mediante doppia trattenuta, in favore della banca o dell'intermediario finanziario convenzionato subentrante. Il relativo recupero deve essere, pertanto, rimesso ai rapporti tra le parti contraenti, nel rispetto della disciplina dei rinnovi e degli obblighi connessi all'estinzione del finanziamento originario.

Dalla pubblicazione del messaggio n. 1794 del 28 maggio 2026, la procedura informatica applica, sia ai rinnovi "interni" sia a quelli "esterni", una nuova modalità di gestione delle rate arretrate. Ai fini dell'avvio del piano di ammortamento e delle relative trattenute, viene assunta a riferimento la decorrenza economica del nuovo piano di ammortamento, anziché quella giuridica, consentendone l'attivazione sul primo rateo pensionistico utile senza interferire con la chiusura del piano di ammortamento precedente. Ne consegue che, nell'ambito del nuovo piano di ammortamento, non si generano rate arretrate, poiché la relativa scadenza è determinata in funzione della data di effettivo inizio della trattenuta. Tale soluzione assicura la corrispondenza tra la durata del piano e il numero delle rate effettivamente trattenute e semplifica gli adempimenti a carico dei pensionati e delle banche o degli intermediari finanziari.

### 10.1 Variazione dell'importo delle trattenute

Poiché la cessione fino a un quinto della pensione riguarda ratei pensionistici futuri, l'importo che verrà effettivamente trattenuto potrà variare nel tempo. La trattenuta può quindi essere ridotta o azzerata quando diminuisce la pensione disponibile o sopravvengono debiti o vincoli che l'INPS deve soddisfare con priorità, nel rispetto del trattamento minimo e delle regole sulla capienza.

L'INPS non risponde delle riduzioni o dell'azzeramento della trattenuta dovuti all'applicazione di tali regole. Ferma restando la procedura di accodamento di cui al successivo paragrafo 11.2, gli eventuali rapporti di debito e credito derivanti dall'incapienza della pensione sono regolati direttamente tra pensionato e società cessionaria.

L'eventuale variazione della quota di cessione fino a un quinto della pensione rispetto a quella contrattualmente pattuita è portata a conoscenza del pensionato mediante il cedolino della pensione, nel quale sono riepilogate le poste contabili concorrenti alla determinazione dell'importo netto della pensione corrisposta. Il cedolino è consultabile nell'area riservata MyINPS, sezione "Cedolino", del portale istituzionale, accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CIE di livello 3, CNS o *eiDAS*).

L'INPS assicura, altresì, alle società cessionarie creditrici la disponibilità delle informazioni relative agli eventuali scostamenti tra le quote cedibili effettive e le rate contrattualmente

convenute, mediante i *report* di rendicontazione mensile. Tali *report* sono acquisiti dalle società, operanti sia in regime di accreditamento sia in regime di convenzionamento, previa autenticazione al portale dedicato e accesso al servizio "**Cessione Quinto Pensioni - Servizi per Istituti finanziari con autenticazione**", selezionando il menu "Gestione Flussi" e, successivamente, la funzione "Download Flusso", con indicazione del periodo di estrazione di interesse.

Il cedolino e i *report* mensili costituiscono le modalità ordinarie di comunicazione delle variazioni. Non sono previste ulteriori comunicazioni individuali dell'INPS.

Il pensionato e la società acquisiscono direttamente le informazioni necessarie e provvedono alla riconciliazione delle rispettive posizioni contabili.

### 10.2 Versamento delle quote di cessione alle società cessionarie

L'INPS provvede, con cadenza mensile, al versamento in favore di ciascuna società cessionaria delle somme dovute a titolo di quote di cessione fino a un quinto della pensione incluse quelle derivanti dalle cessioni da stipendio traslate sulla pensione.

Il pagamento è disposto mediante un unico mandato cumulativo, comprensivo di tutte le quote trattenute sui trattamenti pensionistici riferibili alla medesima società.

Il mandato di pagamento è emesso dalle competenti Strutture centrali dell'Istituto ed è accreditato sulle coordinate bancarie comunicate dalla società cessionaria e registrate nel sistema informativo dell'INPS. Resta in capo alla società l'onere di assicurare la correttezza e il tempestivo aggiornamento dei dati necessari all'esecuzione del pagamento.

In relazione ai predetti flussi finanziari, l'Istituto rende disponibili, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 10.1, i *report* mensili di rendicontazione necessari alla riconciliazione contabile dei singoli piani di ammortamento. L'acquisizione della relativa documentazione è effettuata direttamente dalle società cessionarie mediante accesso all'"Area riservata" del portale istituzionale.

I predetti *report* assicurano l'evidenza analitica degli elementi rilevanti ai fini della verifica e della riconciliazione dei rapporti di cessione e, in particolare, indicano:

- i dati identificativi e contabili del piano di ammortamento;
- i dati relativi alle trattenute effettuate, con indicazione degli importi prelevati, degli eventuali scostamenti rispetto alle rate contrattualmente dovute - comprensivi sia della riduzione parziale dell'importo trattenuto sia del totale azzeramento della trattenuta - e delle eventuali rate arretrate;
- i dati concernenti l'eventuale accodamento delle rate;
- i dati relativi ai piani di ammortamento chiusi a seguito dell'eliminazione della pensione per decesso del titolare;
- i dati relativi alle compensazioni operate sulle quote di cessione *post mortem*;
- i dati relativi agli oneri riferibili sia alle rate correnti sia a quelle arretrate.

Con specifico riguardo agli oneri indicati nei predetti *report* e indicati al paragrafo 5 della presente circolare, gli stessi sono applicati a ciascuna quota elaborata sulla prestazione pensionistica del cedente, compresi i piani di ammortamento derivanti dalla traslazione sulla pensione della cessione dello stipendio. Per tali ultimi, l'importo è determinato in base al profilo posseduto dalla società alla data di notifica del debito residuo da traslare ed è applicato ai flussi mensili a decorrere dalla prima rata utile. Gli oneri sono quantificati sulla base dei parametri

periodicamente aggiornati dall'Istituto, in misura differenziata a seconda che la società cessionaria operi in regime di accreditamento o di convenzionamento, e sono recuperati dall'INPS mediante compensazione, con prelievo diretto sui flussi mensili destinati alla società cessionaria. Le relative istruzioni operative sono contenute nei messaggi n. 244/2023 e n. 2830/2024.

## 11. Eventi modificativi del piano di ammortamento e dell'esecuzione delle trattenute

La fase esecutiva della cessione fino a un quinto della pensione presenta, come illustrato al paragrafo 2 della presente circolare, specifiche peculiarità, legate alla durata del piano di ammortamento e alla natura del credito ceduto, costituito dai ratei pensionistici futuri. Durante l'esecuzione possono verificarsi fatti o atti giuridicamente rilevanti che modificano l'assetto originario del rapporto contrattuale o le relative modalità di attuazione.

Tali eventi possono dipendere dalla volontà delle parti o da fatti, atti o provvedimenti a esse estranei. Nel rispetto della disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti prevista dal codice civile, possono incidere sul profilo soggettivo del rapporto, modificando la titolarità del credito, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, o il soggetto legittimato alla riscossione. I medesimi eventi possono altresì incidere sul profilo oggettivo, modificando la durata del piano di ammortamento, l'importo della rata o le modalità di esecuzione della cessione. Restano ferme le disposizioni speciali del D.P.R. n. 180/1950 e del D.M. n. 313/2006.

### 11.1 Trasferimento della titolarità dei crediti, delle cessioni di credito e delle revoche dei mandati all'incasso

Durante l'esecuzione del piano di ammortamento, i crediti relativi alle quote di pensione trattenute dall'INPS possono essere trasferiti dalla società creditrice originaria a un'altra società. Il trasferimento può derivare, tra l'altro, da cessioni di credito, operazioni di cartolarizzazione, conferimenti, revoche dei mandati alla gestione o all'incasso, nonché da altri atti negoziali che modificano la titolarità del credito o il soggetto legittimato alla riscossione.

I crediti relativi a piani di ammortamento in corso possono essere trasferiti esclusivamente a società accreditate o convenzionate in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 5.1 della presente circolare.

La società subentrata che intende acquisire i relativi piani di ammortamento deve utilizzare esclusivamente la procedura telematica "Trasferimento piani tra società finanziarie", disponibile nella procedura "Cessione Quinto Pensione" (cfr. il messaggio n. 2994 del 29 luglio 2020). La procedura semplifica gli adempimenti, garantisce la tracciabilità delle posizioni trasferite e previene possibili contestazioni.

La richiesta *online* di variazione della titolarità dei piani di ammortamento è acquisita e gestita automaticamente dalla procedura. Il processo consente di acquisire la dichiarazione di manleva in favore dell'INPS, i consensi dei soggetti interessati e gli altri elementi necessari per registrare nei sistemi informativi dell'Istituto gli effetti giuridici del subentro.

L'accredito delle trattenute alla società subentrata – tenuto conto dei tempi tecnici dell'elaborazione anticipata dei ratei pensionistici – decorre dal primo pagamento utile successivo alla registrazione della variazione nei sistemi informativi dell'Istituto.

Di conseguenza, tutti i versamenti effettuati dall'INPS alla società cedente tra la registrazione della variazione e l'effettivo accredito delle trattenute alla società subentrata sono regolati direttamente tra le società interessate. L'INPS resta estraneo ai relativi rapporti di debito e di credito e non assume alcuna responsabilità per le conseguenti partite contabili.

Il subentro nella titolarità dei crediti non modifica i criteri di determinazione degli oneri dovuti per il servizio prestato dall'INPS. Gli oneri continuano a essere calcolati in base al regime di accreditamento o di convenzionamento, applicabile alla società originaria alla data di stipula di ciascun contratto. Il relativo importo è trattenuto alla fonte sui versamenti destinati alla società subentrata.

### 11.2 Accodamento delle rate parzialmente o totalmente insolute alla scadenza contrattuale

Durante l'esecuzione del piano di ammortamento, la trattenuta mensile può risultare inferiore alla rata contrattuale o essere azzerata per incapienza della pensione, variazione dell'importo del trattamento pensionistico o sopravvenienza di trattenute prioritarie.

Al fine di consentire il recupero delle quote non integralmente trattenute nel corso dell'ammortamento e di contenere l'esposizione del pensionato a iniziative di recupero da parte della società, con il messaggio n. 5301 del 12 agosto 2015 sono state fornite istruzioni in merito al meccanismo dell'accodamento. Tale meccanismo consente la prosecuzione delle trattenute oltre la scadenza naturale del contratto, nei limiti e alle condizioni di seguito indicati, per il recupero delle rate rimaste parzialmente o totalmente insolute.

L'attivazione dell'accodamento avviene mediante l'apposita funzione presente nella piattaforma informatica dedicata ed è subordinata alla contestuale sussistenza dei presupposti negoziali, assicurativi e operativi di seguito specificati.

Sotto il profilo negoziale, l'accodamento deve essere espressamente previsto nel contratto di finanziamento e specificamente accettato dal pensionato cedente e dalla società cessionaria. La sua operatività è, altresì, subordinata all'assenso della compagnia assicuratrice e all'estensione della copertura del rischio di premorienza per l'intero periodo ulteriore necessario al recupero del debito residuo.

Le trattenute in accodamento sono effettuate, oltre la scadenza naturale del contratto originario, per un importo mensile non superiore alla rata contrattualmente convenuta, fermo restando l'applicazione dei criteri di determinazione e variazione della quota cedibile già illustrati. Il periodo di accodamento non può eccedere le diciotto mensilità. Per l'intera durata di tale periodo, la società cessionaria si obbliga a non promuovere né proseguire azioni di recupero, giudiziali o stragiudiziali, aventi a oggetto le rate assoggettate all'accodamento.

L'eventuale credito residuo non recuperato alla scadenza del periodo massimo di accodamento resta estraneo alla gestione dell'INPS. La relativa regolazione compete esclusivamente alle parti del contratto di finanziamento, secondo il titolo e la disciplina applicabili, senza che possa derivarne alcun obbligo di ulteriore trattenuta o di pagamento a carico dell'Istituto.

### 11.3 Rimodulazione del piano di ammortamento conseguente al rimborso anticipato parziale

Ai sensi dell'articolo 125-sexies, comma 1, del TUB, il consumatore ha diritto di rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento e in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, beneficiando della corrispondente riduzione del costo totale del credito per la durata residua del contratto, secondo i criteri stabiliti dalla medesima disposizione.

In caso di rimborso anticipato parziale, il contratto di finanziamento con cessione fino a un quinto della pensione conserva efficacia limitatamente al debito residuo. Ne consegue la necessità di adeguare il piano di ammortamento alle nuove condizioni economiche del contratto

di finanziamento, nel rispetto della quota cedibile e degli ulteriori limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Il rimborso anticipato parziale non determina la novazione né la sostituzione del contratto originario. Esso comporta esclusivamente la rimodulazione del piano di ammortamento, mediante la rideterminazione dell'importo della rata, l'anticipazione della scadenza finale o l'applicazione congiunta di entrambe le variazioni, in funzione dell'ammontare del capitale residuo.

Ai fini dell'adeguamento delle trattenute operate dall'INPS, la società cessionaria in regime di convenzionamento presenta la richiesta di rimodulazione mediante l'apposita funzione disponibile nell'ambito dei servizi della procedura "Cessione Quinto Pensione", illustrati nel messaggio n. 3339 del 5 ottobre 2021. La trasmissione avviene esclusivamente in modalità telematica, tramite "Web Service" o "Web Application", con riferimento a contratti di finanziamento in corso di ammortamento.

La richiesta deve indicare le modifiche da apportare al piano di ammortamento originario e può avere a oggetto la riduzione dell'importo della rata, l'anticipazione della scadenza finale o entrambe le variazioni. Il sistema informativo acquisisce l'istanza e verifica la completezza e la coerenza dei dati trasmessi, nonché la sussistenza dei presupposti formali e procedurali richiesti. Tali controlli sono funzionali esclusivamente all'aggiornamento delle trattenute e non comportano alcuna valutazione dell'INPS in ordine alla validità, all'efficacia o alla corretta esecuzione del contratto di finanziamento, che restano di competenza delle parti.

In caso di esito positivo dei controlli, la procedura genera la lettera di benestare, recante gli estremi del piano di ammortamento rimodulato. Il documento è reso disponibile alla società cessionaria nell'area riservata del portale istituzionale e al pensionato nell'area personale MyINPS, all'interno della sezione dedicata alla consultazione del cedolino della pensione.

La rimodulazione non può essere accolta quando ricorra una delle seguenti condizioni ostative:

- il piano di ammortamento è interessato da un accodamento in corso, finalizzato al recupero, oltre la scadenza naturale del contratto originario, di quote di cessione rimaste parzialmente o totalmente insolute, come precisato al precedente paragrafo 11.2;
- per il medesimo piano risulta già notificata all'Istituto un'operazione di rinnovo nello stato di "proposto";
- il finanziamento è gestito, in via eccezionale, da una Struttura territoriale dell'INPS al di fuori della procedura dedicata.
- il contratto nello stato "sospeso" (ad esempio, per sentenza);

### 11.4 Sospensione delle trattenute e indisponibilità temporanea della quota cedibile

La sospensione delle trattenute relative al piano di ammortamento può essere disposta esclusivamente nei casi e per il periodo previsti da disposizioni normative o da provvedimenti contingibili e urgenti adottati dalle Autorità competenti in presenza di eventi di carattere straordinario o emergenziale.

In attuazione del titolo normativo o del provvedimento, l'INPS sospende l'esecuzione delle trattenute relative ai contratti di finanziamento compresi nel relativo ambito soggettivo, oggettivo e territoriale, per il periodo stabilito. La misura non determina l'estinzione, né la novazione del contratto di finanziamento, ma incide esclusivamente sull'esecuzione

temporanea delle trattenute, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla disciplina applicabile.

### 11.4.1 Sospensione dei versamenti a seguito di denuncia o querela del pensionato

In presenza di un piano di ammortamento in corso, l'INPS può disporre la sospensione cautelare del riversamento delle quote alla società cessionaria esclusivamente qualora il pensionato documenti di avere formalmente presentato una denuncia o una querela all'autorità competente, quale l'Autorità giudiziaria, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri o altro organo legittimato a riceverla. La mera contestazione, diffida o dichiarazione unilaterale, ancorché comunicata all'INPS o alla società cessionaria, non costituisce pertanto un presupposto sufficiente.

La denuncia o la querela deve avere a oggetto fatti suscettibili di incidere sulla validità, sull'efficacia o sulla riferibilità del contratto di finanziamento. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono assumere rilievo il disconoscimento della sottoscrizione, il furto d'identità, eventuali condotte fraudolente, nonché contestazioni relative alla nullità, all'annullabilità, all'inefficacia o all'inesistenza del contratto, all'applicazione di interessi usurai o alla mancata erogazione, totale o parziale, del finanziamento. Tali fattispecie non hanno carattere tassativo.

La denuncia o la querela costituiscono il necessario presupposto documentale per la sospensione cautelare, ma non determinano la risoluzione del contratto, non legittimano la chiusura definitiva del piano di ammortamento e non implicano alcuna valutazione dell'INPS sulla fondatezza dei fatti rappresentati.

A seguito della denuncia o della querela, l'INPS, in qualità di soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale, interessa la società cessionaria affinché verifichi la sussistenza dei presupposti per interrompere definitivamente l'esecuzione del piano di ammortamento. La relativa determinazione compete alla società cessionaria e il riscontro può anche essere negativo.

In attesa del riscontro, l'INPS, a tutela delle parti interessate, sospende in via cautelare il riversamento delle quote alla società cessionaria, continuando tuttavia ad applicare la trattenuta sul trattamento pensionistico nella misura contrattualmente dovuta. Le somme trattenute sono accantonate dall'Istituto e non sono attribuite ad alcuna delle parti fino alla definizione della vicenda.

Per l'attuazione della sospensione cautelare, l'operatore di Sede attiva, nella procedura dedicata, la funzione di sospensione (attualmente denominata "Sospensione Gestione Integrata"), che comporta l'inibizione automatica del codice fiscale del pensionato. Di conseguenza, per l'intera durata della misura non è possibile la determinazione della quota cedibile e la notifica di nuovi contratti.

Contestualmente l'operatore di Sede istituisce sul trattamento pensionistico un piano di ammortamento denominato "Accantonamento Somme", di importo corrispondente alla rata contrattualmente dovuta. L'accantonamento permane sino alla cessazione della sospensione cautelare o alla definizione della vicenda sulla base di un titolo idoneo a individuare il soggetto avente diritto.

La Struttura territorialmente competente dell'INPS dispone lo svincolo delle somme a seguito della definizione della controversia o della cessazione della sospensione cautelare, sulla base di un accordo formalizzato dalle parti, di un provvedimento dell'autorità competente o di altro titolo giuridicamente idoneo.

Le somme sono attribuite al soggetto avente diritto in conformità al contenuto dell'atto conclusivo, senza alcuna valutazione dell'INPS sul merito del contratto di finanziamento.

Qualora la società cessionaria comunichi l'insussistenza dei presupposti per interrompere definitivamente l'esecuzione del piano di ammortamento, il pensionato può adire l'Autorità giudiziaria per ottenere, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento cautelare o definitivo idoneo a incidere sull'esecuzione del contratto, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, ferme restando le determinazioni adottabili nell'ambito del procedimento penale.

## 12. Estinzione del contratto di finanziamento

L'adempimento costituisce la modalità ordinaria di estinzione dell'obbligazione e consiste nell'esatta esecuzione della prestazione dovuta. Nel contratto di finanziamento con cessione fino a un quinto della pensione, l'integrale soddisfacimento del credito determina la cessazione degli effetti della cessione e la conseguente chiusura del relativo piano di ammortamento.

L'INPS, in qualità di debitore ceduto, adempie mediante il prelievo delle quote cedute sul trattamento pensionistico e il relativo riversamento alla società cessionaria, nei limiti della provvista disponibile e per la durata del piano di ammortamento. Il pagamento delle quote dovute estingue, per la parte corrispondente, il credito della società nei confronti del pensionato e libera l'Istituto dalle obbligazioni connesse alla cessione.

Alla scadenza del piano di ammortamento o dell'eventuale periodo di accodamento, cessano gli obblighi dell'INPS derivanti dalla qualità di debitore ceduto, anche qualora il credito non risulti integralmente soddisfatto. L'eventuale debito residuo resta estraneo alla gestione dell'Istituto ed è regolato direttamente tra il pensionato e la società cessionaria secondo il contratto e la disciplina applicabile.

La cessazione degli effetti della cessione può derivare, oltre che dall'integrale adempimento secondo il piano di ammortamento originario, dall'estinzione anticipata totale del finanziamento o da altri fatti o atti giuridicamente idonei a determinare l'estinzione del credito. La chiusura del piano di ammortamento può altresì conseguire al definitivo venire meno del trattamento pensionistico o della provvista sulla quale la cessione è destinata a operare, ferma restando la regolazione del contratto di finanziamento tra le parti.

Nei casi indicati, la chiusura è registrata nei sistemi dell'Istituto sulla base del titolo o dell'evento che la giustifica e comporta la cessazione delle trattenute e dei corrispondenti riversamenti, fatti salvi gli adempimenti necessari alla definizione contabile delle somme già trattenute.

### 12.1 Estinzione anticipata del contratto di finanziamento

Il pensionato può esercitare il diritto all'estinzione anticipata totale del finanziamento mediante il pagamento alla società cessionaria, prima della scadenza del piano di ammortamento, dell'intero importo residuo dovuto secondo la disciplina applicabile.

L'integrale soddisfacimento del credito determina l'estinzione del contratto di finanziamento e la cessazione degli effetti della cessione. La chiusura del piano di ammortamento nei sistemi dell'Istituto comporta, conseguentemente, la cessazione delle trattenute sulla pensione e dei relativi riversamenti alla società cessionaria, con liberazione dell'INPS dagli obblighi inerenti alla qualità di debitore ceduto.

La società cessionaria è tenuta a comunicare tempestivamente all'INPS l'intervenuta estinzione, affinché l'Istituto provveda alla registrazione della chiusura del piano di

ammortamento e alla cessazione delle trattenute con la prima rata pensionistica utilmente lavorabile.

Le società operanti in regime di convenzionamento assolvono tale obbligo mediante la funzione telematica "Domanda chiusura piano per estinzione anticipata", disponibile tramite "Web Service" o "Web Application" (cfr. il messaggio n. 470 del 7 febbraio 2020). La procedura consente l'acquisizione dell'istanza e la gestione automatizzata della chiusura del piano di ammortamento.

La funzione non è utilizzabile per i piani di ammortamento gestiti al di fuori della procedura automatizzata, per quelli interessati da un rinnovo in corso e per i piani già trasferiti a un'altra società ma non ancora migrati, nei sistemi dell'INPS, in favore del nuovo titolare.

Le società operanti in regime di accreditamento, non abilitate alla predetta funzione telematica, devono comunicare l'estinzione anticipata totale mediante PEC alla Struttura territorialmente competente dell'INPS, allegando la documentazione idonea a comprovare l'integrale soddisfacimento del credito e a consentire la chiusura del piano di ammortamento.

Qualora, per effetto dei tempi tecnici di elaborazione dei pagamenti delle pensioni, siano eseguite trattenute riferite a rate successive alla data di estinzione del finanziamento, la società cessionaria è tenuta a restituire direttamente al pensionato le somme indebitamente ricevute.

### 12.2 Chiusura del piano di ammortamento per cause diverse dall'estinzione naturale o anticipata

Oltre che per l'integrale adempimento secondo il piano originario o per l'estinzione anticipata totale del finanziamento, la chiusura del piano di ammortamento può derivare da altri fatti o atti giuridicamente idonei a determinare il venire meno o dalla mancata produzione degli effetti del titolo che ne aveva giustificato l'attivazione. In tali ipotesi, la chiusura determina la cessazione dell'esecuzione del piano di ammortamento sulla pensione, ferma restando la regolazione del contratto di finanziamento tra il pensionato e la società cessionaria.

Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le cause che possono giustificare la chiusura, la nullità o l'annullamento del contratto di finanziamento e il suo mancato perfezionamento. Rilevano, in particolare, il recesso del pensionato, il mancato perfezionamento della copertura assicurativa contro il rischio di premorienza, nonché la presenza, già al momento della sottoscrizione, di una misura di protezione e della nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore, delle quali l'intermediario sia venuto a conoscenza soltanto dopo il rilascio del benestare.

Per i piani riferiti a società operanti in regime di convenzionamento, la banca o l'intermediario finanziario comunica la causa di chiusura mediante l'apposita funzione disponibile tramite "Web Service" o "Web Application", secondo le modalità illustrate nel messaggio n. 2410 del 31 luglio 2025. Le società operanti in regime di accreditamento, non abilitate alla funzione telematica, devono presentare, invece, apposita richiesta tramite PEC alla Struttura territorialmente competente dell'INPS, allegando la documentazione idonea a comprovare il titolo o l'evento posto a fondamento della chiusura.

La registrazione della chiusura nei sistemi dell'Istituto comporta la cessazione delle trattenute sulla pensione e dei relativi riversamenti alla società cessionaria, fatti salvi gli adempimenti necessari alla definizione contabile delle somme già trattenute. Qualora la chiusura riguardi un piano di ammortamento derivante dal rinnovo di un precedente contratto di finanziamento, si deve procedere, ove ne ricorrano i presupposti, al ripristino del piano di ammortamento precedente oggetto di rinnovo.

## 13. Eliminazione della pensione e cessazione degli obblighi dell'INPS

L'eliminazione della pensione determina il venire meno della provvista sulla quale opera la cessione fino a un quinto della pensione e, conseguentemente, la cessazione degli obblighi dell'INPS, quale debitore ceduto, di effettuare le trattenute e di riversarne l'importo alla società cessionaria. Tale evento non comporta, di per sé, l'estinzione del contratto di finanziamento né dell'eventuale credito residuo, la cui regolazione resta disciplinata dal contratto e dalla normativa applicabile.

La chiusura del piano è registrata nei sistemi dell'Istituto con decorrenza coerente con la data di eliminazione della pensione. La posizione è conseguentemente esclusa dai successivi flussi mensili di rendicontazione dei pagamenti di cui al paragrafo 10.2 della presente circolare, fatti salvi gli adempimenti necessari alla definizione contabile delle somme già trattenute o riversate.

Dall'eliminazione della pensione deve essere distinta l'ipotesi in cui la quota di cessione risulti pari a zero per incapienza del trattamento pensionistico. In tale fattispecie il trattamento pensionistico permane, ma la provvista disponibile non consente, in via temporanea o totale, l'esecuzione della trattenuta, anche per effetto di prelievi sopravvenuti assistiti da titolo prioritario. Il piano resta pertanto in essere e continua a essere rappresentato nei flussi di rendicontazione.

### 13.1 Eliminazione della pensione per decesso del pensionato

Quando l'eliminazione della pensione deriva dal decesso del pensionato, oltre agli effetti indicati al precedente paragrafo 13, l'INPS provvede ai seguenti adempimenti:

- comunica alla società cessionaria l'avvenuto decesso mediante apposita evidenza nei flussi mensili di rendicontazione, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza;
- recupera le quote indebitamente riversate per i ratei successivi al mese del decesso e fino all'effettiva eliminazione della posizione pensionistica, mediante compensazione sui flussi mensili destinati alla medesima società.

La comunicazione del decesso consente alla società cessionaria di attivare la copertura assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, posta a tutela della società medesima. Restano estranei all'attività dell'INPS gli obblighi assicurativi e i rapporti intercorrenti tra la società cessionaria, la compagnia assicuratrice e gli eventuali eredi del pensionato. A seguito del decesso e della conseguente eliminazione della pensione, l'Istituto interrompe le trattenute e i relativi riversamenti e non risponde dell'eventuale debito residuo. L'inefficacia, la mancata operatività o l'insufficienza della copertura assicurativa non possono determinare pretese di pagamento, rimborso o recupero nei confronti dell'INPS.

Poiché il diritto al rateo pensionistico si matura sempre il primo giorno del mese, la quota di cessione riferita al mese nel quale si è verificato il decesso è legittimamente trattenuta e riversata alla società cessionaria. Sono invece oggetto di recupero le quote riferite ai ratei dei mesi successivi, in quanto prive della relativa provvista pensionistica.

Le operazioni di recupero delle quote *post mortem* sono evidenziate nei *report* di rendicontazione in forma aggregata e analitica, così da consentirne la riconciliazione con i flussi di pagamento.

Qualora il recupero mediante compensazione non sia possibile, l'INPS notifica alla società cessionaria apposita richiesta di restituzione, con indicazione degli importi dovuti e del termine entro il quale deve essere effettuato il versamento.

In caso di duplicazione del recupero, derivante dalla contestuale compensazione automatica e dal versamento diretto eseguito dalla società cessionaria all'Istituto, quest'ultima può presentare alla Struttura territorialmente competente dell'INPS un'istanza di rimborso, corredata dalla documentazione attestante entrambi i pagamenti.

### 13.2 Eliminazione della pensione per cause diverse dal decesso del pensionato

L'eliminazione della pensione per cause diverse dal decesso del pensionato può derivare dal venire meno, originario o sopravvenuto, dei presupposti costitutivi del diritto alla pensione, da un provvedimento di revoca o di annullamento adottato dall'Istituto o dalla cessazione del trattamento pensionistico prevista dalla disciplina della specifica prestazione. Rientrano, a titolo esemplificativo, in tali fattispecie: il passaggio a nuove nozze del coniuge titolare di pensione ai superstiti, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39; il venire meno dello stato di invalidità o di inabilità, quando tale requisito abbia carattere costitutivo del diritto; l'accertamento dell'originaria insussistenza del diritto o dell'erronea liquidazione della pensione. Deve essere tenuta distinta l'eliminazione del trattamento pensionistico avente natura meramente tecnico-contabile, disposta in occasione della trasformazione o sostituzione della pensione con un altro trattamento; in tale ipotesi, la continuità della provvista e la sorte della cessione devono essere valutate in relazione alla nuova pensione e alla disciplina applicabile.

Quando l'eliminazione comporta l'effettiva cessazione della pensione sulla quale opera la cessione, vengono meno la provvista pensionistica e, dalla relativa decorrenza, gli obblighi dell'INPS di effettuare le trattenute e di riversarne l'importo alla società cessionaria. La società cessionaria è informata dell'interruzione delle trattenute mediante la cancellazione della posizione dal flusso mensile di rendicontazione. Le quote eventualmente riversate per periodi successivi alla cessazione del diritto costituiscono somme non dovute e sono recuperate dall'Istituto nei confronti della società cessionaria, mediante compensazione sui flussi successivi o con distinta richiesta di restituzione, secondo le modalità compatibili con la fattispecie e con la causa di eliminazione. Resta ferma la regolazione dell'eventuale credito residuo nell'ambito del rapporto tra pensionato e società finanziatrice.

## 14. Procedure e strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza del pensionato. Effetti sui piani di ammortamento della cessione fino a un quinto della pensione e di traslazione dallo stipendio

L'Istituto, in qualità di terzo debitore ceduto, può trovarsi nell'impossibilità di proseguire il versamento della quota alla società cessionaria quando un provvedimento, adottato nell'ambito delle procedure e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza del pensionato, incida sulla disponibilità della pensione o sulla destinazione delle somme trattenute. Tali vicende, pur essendo estranee al contratto di finanziamento, riguardano la sfera giuridico-patrimoniale del pensionato e vincolano l'operato dell'Istituto nei limiti stabiliti dall'Autorità giudiziaria competente.

Rientrano in tale ambito le procedure e gli strumenti disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"), comprese le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Ai sensi dell'articolo 390 del citato decreto legislativo, ai procedimenti

pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, tra cui il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa") e la legge 27 gennaio 2012, n. 3 (recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento").

In attesa degli ulteriori sviluppi procedurali che possano supportare l'operatività, le Strutture territoriali devono pertanto gestire i piani di ammortamento della cessione fino a un quinto della pensione e di traslazione in modo uniforme, attenendosi al contenuto e alla decorrenza dei provvedimenti formalmente notificati dall'Autorità giudiziaria o dagli organi della procedura.

### 14.1 Adempimenti operativi nell'ambito delle procedure e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e chiusura del piano di ammortamento

Ricevuto il provvedimento giudiziario, adottato nell'ambito delle procedure e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la Struttura territorialmente competente dell'INPS verifica la tipologia e la disciplina applicabile alla procedura, la data dalla quale l'atto produce effetti, nonché il contenuto delle prescrizioni adottate e la loro specifica incidenza sulla pensione, sulla cessione e sull'eventuale diversa destinazione delle somme trattenute. La semplice apertura della procedura in argomento non determina automaticamente la sospensione o la cessazione delle trattenute. In esito all'istruttoria, la medesima Struttura adotta gli adempimenti conseguenti, attenendosi al provvedimento giudiziario, alle eventuali misure protettive e, ove presente, al piano omologato, nei limiti degli effetti da essi prodotti sulla pensione e sulla cessione.

Se il provvedimento dispone la cessazione delle trattenute, la Struttura territorialmente competente dell'INPS, al fine di interrompere i versamenti a favore della società cessionaria, chiude il piano nella procedura dedicata utilizzando la causale "Chiuso per sentenza" e, contestualmente, blocca il codice fiscale del pensionato per impedire, finché permangono gli effetti della procedura in argomento, il rilascio di una nuova quota cedibile e la notifica di ulteriori contratti. Tali operazioni sono comunicate al pensionato e alla società cessionaria.

Qualora, tra la data di efficacia del provvedimento e quella relativa alla chiusura del piano di ammortamento, risultino già disposti pagamenti automatizzati di rate di cessione fino a un quinto in favore della società, la Struttura territorialmente competente dell'INPS assicura le necessarie interlocuzioni tra gli organi della procedura e la società cessionaria interessata. La regolazione degli eventuali rimborsi relativi alle quote già percepite deve essere definita direttamente tra tali soggetti.

### 14.2 Adempimenti successivi alla cessazione degli effetti delle procedure e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Una volta cessati gli effetti della procedura in argomento, il codice fiscale può essere sbloccato soltanto dopo l'acquisizione del provvedimento conclusivo o di altra documentazione idonea ad attestare tale circostanza. Lo sblocco consente esclusivamente, ricorrendone tutti i presupposti, il rilascio di una nuova quota cedibile e la notifica di un nuovo contratto. Resta fermo il divieto di riapertura del piano di ammortamento precedentemente chiuso, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 14.3, fatta salva l'ipotesi eccezionale indicata nel paragrafo 14.4 della presente circolare. Le verifiche svolte e i documenti acquisiti devono essere integralmente tracciati nel fascicolo elettronico.

### 14.3 Divieto di riapertura del piano di ammortamento

Salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 14.4, le richieste di riapertura del piano di ammortamento originario o di ripresa delle trattenute devono essere respinte. Dopo la conclusione della procedura, infatti, l'eventuale credito residuo deve essere determinato tenendo conto delle somme già riscosse, dei pagamenti effettuati nell'ambito della procedura, delle riduzioni disposte e degli effetti dell'esdebitazione. Il piano di ammortamento chiuso, che può nel frattempo essere giunto a scadenza, non rappresenta quindi necessariamente il debito ancora dovuto.

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore assumono rilievo gli effetti del piano di ammortamento omologato e della sua eventuale revoca, ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del decreto legislativo n. 14/2019. Nelle procedure liquidatorie, la determinazione dell'eventuale credito residuo deve tenere conto della chiusura della procedura, disciplinata dall'articolo 236, e degli effetti dell'esdebitazione previsti dagli articoli 278 e seguenti del medesimo decreto legislativo, compreso l'articolo 282 nei soli casi in cui ricorrano i presupposti per l'esdebitazione del debitore incapiente. Per i procedimenti pendenti, ai quali, in forza dell'articolo 390 del decreto legislativo n. 14/2019, continua ad applicarsi la disciplina previgente, rilevano le disposizioni della legge n. 3/2012 e, per il fallimento, l'articolo 120 del regio decreto n. 267/1942.

L'INPS, pertanto, non ridetermina il credito del cessionario né ricostituisce contabilmente il piano di ammortamento sulla base di prospetti unilaterali dell'intermediario. L'eventuale credito insoddisfatto può essere fatto valere dal cessionario soltanto nelle forme consentite dall'ordinamento e nei limiti in cui sia ancora esigibile.

La chiusura del piano di ammortamento nei sistemi dell'Istituto non estingue, di per sé, il credito, ma impedisce che l'eventuale residuo sia recuperato mediante la semplice ripresa delle precedenti trattenute. Resta ferma la disciplina generale della cessione fino a un quinto della pensione prevista dal D.P.R. n. 180/1950 e dal D.M. n. 313/2006.

### 14.4 Eccezionale riapertura del piano di ammortamento in caso di revoca dell'omologazione

In deroga al divieto generale di riapertura del piano di ammortamento, il piano originario può essere eccezionalmente riaperto qualora sia stata revocata, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 14/2019, la sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e la procedura non abbia avuto alcuna esecuzione. La riapertura presuppone che il piano di ammortamento originario non sia ancora scaduto e opera esclusivamente con riferimento alle rate non ancora giunte a scadenza alla data della riattivazione; ove previsto, le rate non trattenute sono recuperate mediante accodamento, nel rispetto della scadenza e delle condizioni applicabili al piano di ammortamento. La riapertura è disposta su richiesta della società cessionaria.

La totale mancata esecuzione del piano di ammortamento deve risultare da apposita dichiarazione dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC), attestante che nell'ambito della procedura non sono stati effettuati pagamenti o riparti in favore del cessionario, né si sono prodotti altri effetti patrimoniali incidenti sull'esposizione originaria. La richiesta di riapertura del piano di ammortamento, presentata dalla società

cessionaria, deve essere corredata dal provvedimento di revoca e dalla predetta dichiarazione dell'OCC. La società cessionaria deve altresì attestare, sotto la propria responsabilità, la perdurante efficacia della cessione. La riapertura è esclusa qualora il piano di ammortamento abbia avuto esecuzione, anche parziale. In presenza di pagamenti o di altri effetti patrimoniali, l'INPS non procede alla determinazione dell'eventuale debito residuo né alla riattivazione contabile del piano di ammortamento cessato. La società cessionaria può accertare e fare valere l'eventuale credito ancora esigibile nelle forme consentite dall'ordinamento, al di fuori del contratto di cessione fino a un quinto della pensione gestito dall'Istituto.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga